

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
Dott.ssa Margherita Bortolaso

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

Ricorrenti

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
In proprio

Resistente

In punto: pubblico impiego- riconoscimento anzianità di servizio
Decisa in via definitiva all'udienza del 15.4.2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con unico ricorso depositato il 4.3.2004 presso la sezione di lavoro del Tribunale di Venezia B.P. + altri (in epigrafe indicati) agivano in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per ottenere l'accertamento e la declaratoria del diritto al riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze stipendiali a causa del suddetto mancato riconoscimento a partire dal 1.1.2000, oltre interessi e/o rivalutazione.

I ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti di ruolo di Ente Locale e di essere quindi transitati a decorrere dall'1.1.2000 nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per effetto della mobilità d'ufficio del personale ATA disposta ex lege n.124 del 3.5.1999, esponevano che l'Amministrazione statale in seguito a tale mobilità non aveva loro riconosciuto l'anzianità maturata presso l'ente di origine, inquadrandoli, in violazione dell'art.8 comma 2 di tale legge, in una tabella stipendiale inferiore rispetto a quella spettante in base all'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza e non aveva quindi riconosciuto la relativa progressione stipendiale; a sostegno della pretesa invocavano appunto l'art.8 comma 2 della legge n.124/99, che nel disciplinare il "Trasferimento di personale ATA degli Enti locali alle dipendenze dello Stato" garantisce ai dipendenti il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti i fini, compresa l'anzianità maturata, oltre al conseguimento della nuova posizione stipendiale; quanto alla pretesa avvenuta deroga di tale disposizione da parte dell'accordo sindacale 20.7.2000, che all'art.3 prevede che l'inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio, invocato dall'Amministrazione a sostegno del proprio operato, evidenziavano la natura meramente consultiva dell'accordo stesso, che, come anche da parere Aran, non aveva invece natura di accordo collettivo ex art.2 D.L.vo n.165/2001; sostenevano quindi l'illegittimità, per contrasto con l'art.8 comma 2 legge 124/99, del DM 5.4.2001 con il quale tale accordo era stato recepito.

Tanto esposto in fatto e in diritto, e richiamate numerose pronunce di merito favorevoli, i ricorrenti concludevano formulando le richieste in epigrafe descritte.

Si costituiva il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA chiedendo il rigetto del ricorso; rilevava che la pretesa dei ricorrenti di essere, ai sensi dell'art.8 L.124/1999, inquadrati nella qualifica funzionale e nel profilo professionale corrispondenti a quello che occupavano precedentemente, e di vedersi quindi riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, non trovata riscontro nelle norme così come integrate dal D.M. 5/4/2001, che aveva recepito l'accordo tra ARAN e OO.SS. del 20/7/2000; evidenziava che tale decreto prevede, infatti, all'art.3, che l'inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio.

A sostegno della legittimità della decisione adottata dall'Amministrazione in conformità a tale disposizione l'ente convenuto evidenziava che a differenza di quanto accade negli altri enti locali per i dipendenti dei quali l'anzianità di servizio non comporta alcuna progressione economica l'ordinamento della scuola prevede che all'anzianità di servizio corrisponda anche un aumento della retribuzione: in questo senso, in relazione al maturare di determinati periodi di servizio, l'inquadramento per anzianità di un dipendente proveniente dagli enti locali comporterebbe, nell'ordinamento della scuola, l'attribuzione di corrispondenti scatti di retribuzioni di anzianità, con conseguente aumento stipendiale; questo incremento del trattamento economico non poteva considerarsi l'effetto inteso dalle disposizioni di cui alla L.124/1999 allorché in esse si era previsto il riconoscimento delle posizioni del personale medesimo in quanto con tali previsioni la legge aveva provveduto ad assicurare unicamente il mantenimento delle posizioni giuridiche soggettive spettanti al personale entro gli organici degli enti locali, affinché il passaggio ai ruoli dello Stato non comportasse alcuna forma di penalizzazione; era, invece, estraneo all'intenzione del legislatore determinare (in conseguenza delle differenze di regime in ordine al rilievo dell'anzianità di servizio nell'ordinamento degli enti locali rispetto a quello della scuola) un obiettivo vantaggio per il personale trasmigrato nei ruoli dello stato.

Così costituitosi il contraddittorio, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con sentenza definitiva all'udienza del 15.4.2005 alla quale il difensore dei ricorrenti rinunciava agli atti quanto ai ricorrenti (..omississ..) che avevano avanzato unicamente domanda di riconoscimento del livello; insisteva per l'accoglimento del ricorso quanto agli altri ricorrenti rinunciando, per quanti l'avevano proposta unitamente alla domanda di riconoscimento dell'anzianità, alla domanda avente ad oggetto il livello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del processo relativamente ai ricorrenti per i quali era stata proposta unicamente la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del livello, per i quali il difensore avv. A. all'odierna udienza di discussione ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio: tale rinuncia è stata accettata dal rappresentante del Ministero dr. V. B. che nulla ha chiesto quanto alle spese di lite.

I ricorrenti in questione sono: (omississ)

Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del livello, va, d'altro canto, omessa ogni disamina anche relativamente agli altri ricorrenti, che (sempre nell'odierna udienza di discussione per il tramite del comune difensore avv.A. i) vi hanno rinunciato, insistendo per l'accoglimento del ricorso limitatamente al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio.

La residua materia del contendere riguarda, appunto, il mancato riconoscimento al personale transitato, ex lege n.124 del 3 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA del Ministero della Pubblica Istruzione dell'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza.

Il Ministero non ha riconosciuto né ai fini economici né ai fini giuridici l'anzianità maturata presso l'Ente Locale di provenienza in quanto ha preso in considerazione non l'anzianità effettiva degli istanti, bensì il trattamento economico percepito presso l'Ente locale di provenienza, assumendo questo dato come punto di partenza per il successivo inquadramento e ricostruendo fittiziamente

un'anzianità corrispondente a tale trattamento nel comparto Scuola: considerato che il trattamento economico erogato al personale ATA enti locali è considerevolmente inferiore a quello corrisposto al personale ATA statale, l'adozione del criterio del trattamento in godimento al 31.12.1999 al posto dell'anzianità effettivamente maturata nel comparto Enti Locali ha comportato l'inclusione in una fascia inferiore a quella cui gli istanti stessi avrebbero avuto diritto in base all'anzianità di servizio effettivamente maturata.

Gli interessati fondano il riconoscimento di tale anzianità sull'art.8 comma 2 della legge n.124/99, mentre il Ministero si difende sostenendo che tale pretesa non trova riscontro nelle norme come integrate dal D.M. 5/4/2001, che ha recepito l'accordo tra ARAN e OO.SS. del 20/7/2000; evidenza che tale decreto prevede, infatti, all'art.3, che l'inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio.

Il quadro precettivo di riferimento è costituito quindi all'art.8 della legge n.124/1999- dal D.I. n.184 del 23.7.1999- dall'accordo ARAN/OO.SS. del 20/7/2000 e dal successivo D.I. 5.4.2001.

In particolare l'art.8 comma 1 della legge n.124/99 prevede che *“il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei Comuni e delle Province”*.

Quanto al passaggio, il comma 2 prevede che *“il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. A detto personale VENGONO RICONOSCIUTI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI L'ANZIANITA' MATURATA PRESSO L'ENTE LOCALE DI PROVENIENZA nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto”*.

Il comma 4 prevede che *“il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto della Pubblica Istruzione emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della programmazione economica e per la funzione pubblica sentite le associazioni dei Comuni, Province ed Enti montani”*.

In attuazione del rinvio contenuto in tale disposizione per la disciplina di modalità e tempi del trasferimento sono stati emanati il D.I. n.18 del 23.7.1999, l'accordo ARAN/OO.SS. del 20.7.2000 ed il successivo D.I. 5.4.2000.

Il Decreto Interministeriale n.184/1999 ha imposto agli Enti Locali di provvedere, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione del personale ATA che passa allo Stato per effetto dell'art.8 della legge n.124/99, mediante applicazione del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, demandando a successivi decreti dei Provveditorati agli Studi e del Ministero della Pubblica Istruzione il compito di determinare la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito e la definizione dei criteri di inquadramento nell'ambito del Comparto Scuola.

Il Comma 2 dell'art.3 di tale decreto prevede in particolare che *“con successivo decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL'ANZIANITA' MATURATA presso gli enti, previa contrattazione collettiva fra l'Aran e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali ai sensi dell'art.34 d.g.s. n.29/93 e dell'art.47 l.n.428/90. Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi”*.

L'accordo OO.SS./ARAN del 20.7.2000- recepito dal D.M. 5.4.2001- stabilisce che al personale di cui all'accordo, pur *“nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro”*, cessa di applicarsi a decorrere dall'1.1.2000 il CCNL 1.4.99 di Regioni Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL della Scuola; l'art.3 comma 1, riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni e Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL della Scuola; l'art.3 comma 1,

riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni e Autonomie Locali al comparto scuola ex lege 124/99, prevede che “.....ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999.....”, senza alcun riferimento all'anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza.

Posto tale quadro precettivo di riferimento, il problema di causa riguarda portata e validità di tale ultima disposizione (art.3 comma 1 dell'accordo 20.7.2000- D.M. 5.4.2001) rispetto all'art.8 comma 2 della legge 3 maggio 1999 n.124, che espressamente impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Chiedendo sulla questione interpretazione autentica in merito a tale disposizione nell'analogia causa 459/2003 RG di questo Ufficio promossa da P. N. l'Agenzia con nota datata 12.9.2003, pervenuta all'Ufficio il 16.9.2003, ha precisato che:

- 1) la questione posta attiene, come previsto, ad un Accordo che trova fondamento non nella contrattazione collettiva prevista dal d.lgs n.29/93 o dal successivo d.lgs. n. 165/2001, ma nell'art.3 del decreto interministeriale n.184 del 23.7.99 (all.1). L'accordo in parola, pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti legislativi, ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto scuola. Cio' è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5 aprile 2001 (all.2).
- 2) diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n.124/99. Quest'ultima, peraltro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio inquadramento **si che** può' escludersi un qualsiasi potere delle parti firmataria dell'Accordo sia nell'utilizzazione di risorse finanziarie sia nell'interpretazione o nella mancata applicazione di norme che non hanno, appunto natura e fondamento contrattuale.

Cio' precisato, la doglianza sulla quale è incentrato il ricorso, avente ad oggetto la collocazione in una fascia stipendiale non corrispondente all'anzianità maturata, è fondata in quanto l'accordo recepito nel D.M. 5 aprile 2001 disponendo l'inquadramento in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio si pone in evidente contrasto con quanto stabilito dal combinato disposto dell'art.8 commi 2 e 3 della legge n.124/99 laddove è prescritto che l'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza sia riconosciuta sia ai fini giuridici che ai fini economici.

E proprio tale oggettivo contrasto determina l'invalidità e conseguente inefficacia della disposizione contenuta nell'art.3 comma 1 dell'accordo 20 luglio 2000 dovendosi escludere, nell'ambito della c.d. gerarchia delle fonti, che tale accordo (al pari del successivo D.M. che lo ha recepito) possa legittimamente stabilire una disciplina diversa e peggiorativa, per la situazione economico-giuridica degli interessati, rispetto a quella prevista da una fonte di rango primario quale la legge n.124.

Il DM 5 aprile 2001 non poteva in realtà disporre diversamente da quanto stabilito da tale legge: avrebbe dovuto limitarsi a definire tempi e modalità del trattamento senza incidere, modificandola, sulla disciplina dell'anzianità già stabilita dalla legge stessa.

Né elementi in contrario possono desumersi da quanto previsto dal quarto comma dell'art.18 in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il *come* deve avvenire il trasferimento del personale (che deve svolgersi gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con il decreto del ministro della Pubblica Istruzione ivi previsto, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguente alla razionalizzazione della rete scolastica nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art.31, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni) e non prevede certamente la possibilità per il decreto ministeriale di derogare a quanto previsto dai commi 2 e 3.

Né una disposizione in tale senso si può desumere dal Decreto Interministeriale n.184/99 il quale all'art.3 si limita a rinviare ad ulteriore successivo decreto destinato alla definizione dei "criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti".

Al contrario del testo della predetta disposizione risulta ribadito che i precitati criteri di inquadramento dovevano essere finalizzati anche, come previsto dalla legge n.124 del 1999, al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza.

E di conseguenza va rilevata l'invalidità e la conseguente inefficacia, per contrasto con quanto stabilito dal combinato disposto dell'art.8 commi 3 e 3 della legge n.124/1999, nella disposizione contenuta nell'art.3 comma 1 dell'accordo ARAN- Rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali in data 20.7.2000 recepito dal DM 5.4.2001.

In ogni caso, secondo quanto precisato anche nella succitata nota Aran 12.9.2003 l'accordo 20.7.2000 non trova fondamento nella contrattazione collettiva prevista dal d.lgs n.29/93 o dal successivo d.lgs n.165/2001 e come tale è comunque inidoneo a derogare alla disciplina legislativa: l'accordo stesso non è stato infatti stipulato secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III dello stesso decreto n.165 tanto che per il suo recepimento è stato necessario un ulteriore decreto ministeriale, appunto quello 5.4.2001.

Ad eguale conclusione, ossia la prevalenza e alla diretta precettività dell'art.8, si perviene anche aderendo alla diversa (sul piano concettuale) impostazione secondo la quale non vi è stato alcun rinvio recettizio ed il DI 5.4.2001 ha omesso di provvedere sul riconoscimento dell'anzianità limitandosi a disciplinare un primo inquadramento del personale ATA in mobilità nel comparto scuola.

Sia che lo si consideri inefficace in quanto con l'art.8 della legge 124/99 sia che lo si consideri introduttivo di una normativa parziale, non comprensiva della regolamentazione dell'anzianità di servizio, l'art.3 comma 1 dell'accordo 20.7.2000 recepito dal DM 5.4.2001 risulta in ogni caso inidoneo a modificare la disciplina dell'anzianità di servizio prestata dal medesimo articolo 8 della legge 124.

Alle numerose sentenze dei Giudici di merito già pronunciate sulla questione in senso favorevole ai lavoratori si è ora aggiunto, nella stessa direzione, il pronunciamento della Corte di Cassazione.

Con le recentissime sentenze nn.3225, 3356 e 3361, tutte del 25.1.2005 la S.C. evidenzia la riconducibilità del comma 2 dell'art.8 legge 124/99 alla disciplina generale ex art.34 D.Lgs 29/1993 come sostituito dall'art.19 D.lgs 60/98 (ora art. 31 D.Lgs 165/2001) ed esclusa l'efficacia normativa dell'accordo sindacale 20.7.2000 e dei decreti 23.7.1999 e 5.4.2001, ha puntualizzato che in base a tale comma 2 art.8 il riconoscimento dell'anzianità pregressa non può essere operato mediante il sistema del c.d. "maturato economico"; vanno invece applicate modalità di inquadramento rispettose dell'art.2112 c.c. con attribuzione quindi di qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata.

Per tali ragioni in conclusione, i provvedimenti di inquadramento contestati con il presente ricorso risultano illegittimi in quanto l'inquadramento in ruolo del personale ATA trasferito alle dipendenze dello Stato in base alla L.124/99 deve garantire ai dipendenti il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti i fini, compresa l'anzianità maturata.

Ed invece, come da precisazioni fornite dai ricorrenti in memoria autorizzata depositata in data 5 aprile 2005 e dalla documentazione allegata, risulta che alla data (31.12.1999) di trasferimento nei ruoli ATA statali ciascun ricorrente presentava una decurtazione dell'anzianità di carriera come di seguito specificata:

OMISSIS.

1. dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti quanto a C.M ed altri (omissis)
2. accerta il diritto degli altri ricorrenti al riconoscimento ad ogni effetto giuridico ed economico dell'effettiva anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza dalla data di assunzione al 31.12.1999
3. ordina all'Amministrazione di procedere alla ricostruzione delle relative carriere tenendo conto di tale anzianità;
4. condanna la medesima Amministrazione al riconoscimento a favore dei ricorrenti stessi del trattamento spettante in base a tale ricostruzione e al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla conseguente progressione economica a far data dall'1.1.2000 oltre agli accessori dalle singole scadenze al saldo;
5. condanna il medesimo convenuto alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 16.500,00 di cui € 1850,00 per spese e rimborso forfetario, ed il residuo per diritti ed onorario.

Così deciso in Venezia il 15. 4. 2005

Il Giudice Dott. Margherita Bortolaso